

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/879 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di Covid-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro sia dello strumento europeo di vicinato che dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE), in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione ⁽³⁾, ha risentito come mai prima delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Occorre far fronte a tale situazione eccezionale mediante misure specifiche che consentano ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato di contribuire in modo flessibile ed efficace alle misure in risposta alle esigenze che stanno emergendo rapidamente nei settori più colpiti, quali la sanità, le imprese (comprese le piccole e medie imprese) e il mercato del lavoro, come pure di promuovere la ripresa socioeconomica nelle aree dei programmi.
- (2) Ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato dovrebbero applicarsi misure analoghe a quelle introdotte dai regolamenti (UE) 2020/460 ⁽⁴⁾ e (UE) 2020/558 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, che si applicano attualmente ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo CTE («Cooperazione territoriale europea»).
- (3) Al fine di alleggerire gli oneri di bilancio che gravano sui paesi partecipanti o sui beneficiari dell'assistenza dell'UE nel contesto della pandemia di Covid-19, non si applica la regola del cofinanziamento al contributo dell'Unione alle spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali del programma per l'esercizio contabile che va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
- (4) A causa dei ritardi accumulati all'inizio del periodo di programmazione e dell'ulteriore rallentamento nell'attuazione dei progetti provocato dalla pandemia di Covid-19, il termine del 31 dicembre 2021 previsto per la firma di tutti i contratti, ad eccezione dei contratti già conclusi riguardanti grandi progetti di infrastrutture, dovrebbe essere prorogato di un altro anno fino al 31 dicembre 2022. Per le stesse ragioni non ci si può aspettare che le attività dei progetti finanziati dai programmi siano concluse entro il 31 dicembre 2022. Tale termine dovrebbe pertanto essere prorogato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2023.

⁽¹⁾ GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27.⁽²⁾ GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).